AVVOCATO NICOLA SCODNIK

AVV. ALESSANDRO VACCARO
AVV. GIOVANNI RICCO
AVV. MAURIZIO FRIZZI
AVV. ANDREA BOSELLI
AVV. NICOLA SCODNIK
AVV. PIERLUIGI ORSI
AVV. PAOLINA MASSIDDA
AVV. LUCIANA BALESTRA
AVV. CRISTINA PAVANINI
AVV. ANDREA SIGHIERI
AVV. FRANCESCA POLOTTO

16121 GENOVA - VIA A. M. MARAGLIANO, 2/8
TEL.(+39) 010564296 – 010589127 FAX 010532753
E-MAIL: nicola.scodnik@vaccaroricco.com
WEB: www.vaccaroricco.com

CORTE DI APPELLO DI GENOVA

ATTO DI IMPUGNAZIONE

Nell'interesse di **Massimo PIGOZZI**, nato a Genova l'01/06/1963, il sottoscritto difensore dichiara di proporre appello avverso la **sentenza n° D 3119/08 del 14 luglio 2008** (depositata in cancelleria il 27 novembre 2008) con la quale il **Tribunale di Genova**, Terza Sezione Penale, in composizione collegiale (n° 21312/01/21 R.G.N.R. – n° 3306/05 R.G. Trib.) lo condannava, tra gli altri, alla pena di anni 3 e mesi 2 di reclusione con la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai PP.UU per la durata di legge per il reato di cui in rubrica, esclusa l'aggravante di aver agito con crudeltà, oltre al risarcimento in solido con il Ministero degli Interni, del danno patito dalla parte civile Azzolina Giuseppe da liquidarsi in separato giudizio, al pagamento in favore della suddetta parte civile delle spese di costituzione e difesa e di una provvisionale immediatamente esecutiva di € 15.000,00, nonchè al pagamento delle spese processuali.

L'impugnazione è, altresì, estesa alle **ordinanze dibattimentali** pronunciate dal Tribunale alle udienze del **22/12/2005** e **06/02/2006** con cui sono state rigettate le istanze formulate dalla difesa in ordine ai mezzi di prova.

A sostegno del gravame si deducono i seguenti

MOTIVI

Al fine di poter meglio comprendere le critiche che la difesa intende muovere alla gravata sentenza, appare, preliminarmente, indispensabile inquadrare "storicamente"

la figura di Massimo Pigozzi nel contesto dei più ampi e complessi fatti che sono stati esaminati e vagliati dal Tribunale nel corso del presente procedimento e che, è bene ricordarlo subito, nulla hanno a che riferire con la asserita responsabilità contestata all'odierno appellante.

Invero, come meglio si evince dalla semplice lettura del capo 57) della rubrica, Pigozzi, in qualità di assistente capo della Polizia di stato in servizio presso l'U.P.G.S.P. della Questura di Genova, è stato componente di una pattuglia che, il giorno 20 luglio 2001, ha trasportato alcune persone, precedentemente fermate per la loro identificazione, dall'Ospedale San Martino di Genova al sito penitenziario provvisorio istituito presso la Caserma del VI Reparto Mobile di Bolzaneto.

Dunque, iniziamo con il dire che Pigozzi non ha mai fatto parte del personale in servizio all'interno della struttura di Bolzaneto e, soprattutto, che egli non ha mai avuto alcun compito operativo nel sito.

L'analisi del fatto di cui è stato chiamato a rispondere, la posizione del prevenuto andrà, per ciò solo, tenuta, nettamente, distinta ed affrancata dai ruoli, dai comportamenti e dagli addebiti che hanno coinvolti gli altri imputati di questo procedimento.

Questo dato, se accettato per la sua indubbia peculiarità e, soprattutto, per le conseguenze anche sul piano logico cui consente di accedere, permette, dunque, di poter procedere alla disamina delle doglianze qui proposte che, ad avviso della difesa, giustificano le seguenti richieste.

(I)
Assoluzione dell'imputato per non aver commesso il fatto

Il Tribunale ha dedicato alla posizione del prevenuto poco più di cinque pagine (da pag. 383 a pag. 389 della motivazione che accompagna l'impugnata sentenza), che stupiscono per assoluta approssimazione ed apoditticità.

Va precisato che la difesa mai ha contestato il fatto storico occorso ad Azzolina Giuseppe in quel dato contesto, bensì ha criticato e critica la responsabilità che di quel fatto è stata attribuita a Massimo Pigozzi.

Di fatto, il Collegio ha ritenuto Azzolina complessivamente attendibile e le sue dichiarazioni "*intrinsecamente coerenti e non contraddittorie, verosimili e non inficiate da motivi di vendetta nei confronti dell'imputato o da costrizioni di sorta...non sono emerse ragioni di ostilità nei confronti di Pigozzi*" (pag. 384).

Come vedremo, così non è, dal momento che sono emersi, invece, diversi profili di incongruenza e di contrasto nel racconto della persona offesa.

Per rendersene conto, occorre, in prima battuta, ripercorrere ed apprezzare il racconto dell'Azzolina, a partire dal momento in cui, prelevato dal nosocomio di San Martino insieme ad altri arrestati, viene trasportato presso il sito di Bolzaneto a bordo del mezzo di servizio condotto dall'imputato Massimo Pigozzi (pag. 78 e ss trascrizioni ud. 30/01/06):

> *P.M.: <<Allora provi un po' a raccontare quello che succede dal momento in cui lei scende dal veicolo>>*
> *Teste AZZOLINA: <<**Siamo scesi dal veicolo e ci hanno portato vicino a questo muretto**, poi ci hanno obbligato a sedersi, poi è successo quello che ho indicato a lei>>*
> *(...)*
> *P.M.:<<E siete seduti sul muretto, appoggiati al muretto, ci vuole descrivere la situazione?>>*
> *Teste AZZOLINA:<<**In un primo momento** eravamo in piedi, **poi** ci hanno detto di sedersi e io siccome ho un artroprotesi all'anca non potevo sedermi sul muretto e tanto meno quando mi hanno obbligato a sedermi per terra>>.*
> *(...)*
> *P.M.:<<Poi che cosa è successo?>>*
> *Teste AZZOLINA:<<**Poi** a un certo momento si sono avventati un po' tutti addosso a noi per via che gli sembrava che in quel momento avessero avuto notizia che fosse morto un Poliziotto o un Carabiniere e allora in quel momento lì...>>*
> *P.M.:<<Siete stati colpiti di più?>>*
> *Teste AZZOLINA:<<Di più, **dopodichè** si è avvicinato un agente e mi ha alzato di peso e mi ha preso la mano tra le sue mani...>>*

Innanzitutto, Azzolina ammette, quindi, che sia trascorso un certo qual lasso di tempo dal momento in cui, sceso dal veicolo che lo ha trasportato, subisce l'aggressione alla mano.

Il ricordo ella persona offesa si orienta, poi, verso alcuni particolari dell'accaduto.

> *P.M.:<<Vuole spiegare meglio come le ha divaricato?>>*
> *Teste AZZOLINA: <<Con tutte e due le mani, non so, tutta la forza me l'ha proprio aperta e* ***io sono svenuto****>>.*
> *(...)*
> *P.M.:<<****Ha perso conoscenza o no?****>>*
> *Teste AZZOLINA: <<****In un primo momento sì*** *(...)>>*
> *(...)*
> *P.M.:<<Era in divisa o era in borghese?>>*
> *Teste AZZOLINA:<<****In divisa, con la mimetica****>>*

Anche qui ci troviamo di fronte ad una narrazione chiara circa le immediate conseguenze prodotte dall'evento lesivo e la descrizione dell'autore dello stesso.

Sollecitato dalla difesa, Azzolina concede ulteriori dettagli.

> *Avv. SCODNIK:<<Da chi è stato scortato al muretto?>>*
> *Teste AZZOLINA:<<****Inizialmente da quelli che erano sul blindo****, poi si sono avvicinati un po' tutti e ci hanno accompagnato lì al muretto*

Ed ancora:

> *Avv. SCODNIK:<<Oltre a questo poliziotto, lei ricorda altri soggetto che in quel contesto le ebbero a procurare delle lesioni, a percuoterla?>>*
> *Teste AZZOLINA:<<****Il primo che ha iniziato a picchiarmi****>>*

Quindi, nella ricostruzione dell'avvenimento, compare un primo "poliziotto aggressore", diverso dall'imputato, ma la cui descrizione fornita dal teste risulta perfettamente compatibile con la figura di Pigozzi.

> *Avv. SCODNIK: <<Oltre a questo poliziotto, lei ricorda altri soggetti che in quel contesto le ebbero a procurare delle lesioni, a percuoterla?>>*
> *Teste AZZOLINA: <<****Il primo che ha iniziato a picchiarmi****.>>*
> *Avv. SCODNIK: <<Ce lo può descrivere?>>*
> *Teste AZZOLINA: <<Era apparso in varie foto di prima uscita, era una persona che ha dato il "la" praticamente e gli altri sono venuti poi dietro.>>*
> *Avv. SCODNIK: <<Dal punto di vista estetico lo può descrivere?>>*

Teste AZZOLINA: <<Aveva un accento, mi spiace per i liguri, aveva un accento ligure, tratti somatici dovrei vederlo, perché aveva una cattiveria negli occhi incredibile!>>
Avv. SCODNIK: <<Per agevolarle il ricordo, lei sentito a sommarie informazioni testimoniali, il 29 marzo 2002, ha riferito su questo punto "voglio ancora precisare che a Bolzaneto il primo a picchiarci, quando ancora stavamo fuori sul muretto, è stato un altro poliziotto, era alto più o meno come me, robusto, sui trent'anni, capelli scuri corti, occhi scuri, accento ligure" è corretto?>>
Teste AZZOLINA: <<Sì.>>
Avv. SCODNIK: <<Ora le faccio notare che questa descrizione è abbastanza sovrapponibile a quella che ha dato dell'aggressore intervenuto per secondo, cioè quello che lo avrebbe aggredito alla mano, le chiedo, ricorda con particolare questo primo aggressore, ricorda meglio il secondo? Sono figure che si sono sovrapposte in quel contesto temporale?>>
Teste AZZOLINA: <<No, io ricordo bene il Pigozzi se così si chiama.>>
Avv. SCODNIK: <<Lei ricorda il Pigozzi perché?>>
Teste AZZOLINA: <<Perché mi ha strappato la mano, è ovvio!!>>
Avv. SCODNIK: <<Rispetto alla descrizione che ha dato del primo poliziotto…>>
Teste AZZOLINA: <<Ma l'altro non mi sembra abbastanza rilevante, a parte…>>
Avv. SCODNIK: <<Le domande le faccio signor Azzolina e lei risponda.>>
PRESIDENTE: <<No, non faccia commenti.>>
Avv. SCODNIK: <<Le ho chiesto che differenza passa tra la descrizione che ha fatto del Pigozzi e la descrizione del primo aggressore, poiché i tratti somatici, estetici sono identici, le chiedo, come fa a ricordare il Pigozzi in particolare rispetto alla prima persona?>>
Teste AZZOLINA: <<Avevano due personalità diverse.>>
Avv. SCODNIK: <<Che cosa intende?>>
Teste AZZOLINA: <<Non posso entrare nei particolari, uno sembrava più aggressivo l'altro meno.>>

Sia consentita una considerazione su questo passaggio dell'esame di Azzolina, perché forse determinate più di ogni altro, dal momento che il teste, con un atteggiamento senza dubbio spontaneo nelle risposte fornite, pare non ricordare alcun elemento distintivo esteriore tra questi due aggressori, però, dimenticandosi, per un momento, che nei confronti di Massimo Pigozzi (come poi vedremo) aveva eseguito un riconoscimento a distanza di pochi giorni dal fatto.

In ogni caso, le dichiarazioni rese da Giuseppe Azzolina consentono di rinvenire alcuni punti fermi ed in particolare **(1)** che è, certamente, trascorso un significativo margine di tempo dalla discesa dalla camionetta al momento dell'aggressione; **(2)** che nei pressi del muretto ove è stato ferito erano sopraggiunti altri agenti già presenti in Bolzaneto diversi dall'equipaggio del mezzo che lo aveva trasportato; **(3)** che l'aggressore indossava la divisa mimetica; **(4)** che, a seguito della violenza, Azzolina è svenuto.

Orbene, è curioso notare come parte di questi particolari significativi e di indubbia rilevanza legati alla dinamica dell'avvenimento che il Tribunale era chiamato a ricomporre, siano stati del tutto omessi nella esposizione che l'Estensore ha riservato, in parte motiva, al presente fatto-reato.

Ed invero, l'analisi della testimonianza della persona offesa viene affrontata dal Collegio solo a partire da un successivo e ben diverso momento in cui "*...si è avvicinato un agente e mi ha alzato di peso (...)*" (pag. 385), senza alcun cenno, dunque, a ciò che, secondo il racconto di Azzolina, era successo prima e che, come si è detto e come affronteremo, assume, viceversa, significativa importanza per comprendere se, innanzitutto, per il dato temporale, le funzioni ricoperte, il contesto dei fatti e la dinamica degli eventi, Massimo Pigozzi possa essere stato il responsabile dell'aggressore subita dall'Azzolina.

Ma il dato più sorprendente è che il Collegio pretende di riscontrare le dichiarazioni di Azzolina con la deposizione resa nel corso dell'istruttoria dibattimentale da Giorgio Schenone (compagno di viaggio dell'Azzolina), il quale, proprio perché ritenuto pienamente attendibile - come ha (almeno questa volta) correttamente osservato il Tribunale – porta inevitabilmente a sconfessare sia il riconoscimento che Azzolina ha fornito dell'autore delle lesioni, sia, soprattutto, la collocazione storica dell'imputato nel contesto dell'aggressione subita dal medesimo.

Anche il Tribunale, effettivamente, ammette che "*lo Schenone ha ribadito al dibattimento la stessa versione dei fatti che aveva reso in istruttoria, anche in punti non del tutto coincidenti con il racconto dell'Azzolina*", ma, aderendo acriticamente alla impostazione della Pubblica Accusa, ha ritenuto che le pacifiche divergenze esistenti nella narrazione di questi soggetti "*non rivestono un'importanza determinante*" (pag. 387)

Ora, all'Estensore pare forse essere sfuggita la rilevanza dei due "SOLI" (?!) punti di contrasto tra le deposizioni, che, oggettivamente, conduce a considerare che Schenone, pacificamente, attribuisce la responsabilità delle lesioni subite dall'Azzolina ad un'***ALTRA PERSONA***, diversa dal Pigozzi, ***perché in borghese (e non in divisa) e di statura bassa (e non alta)***.

Il Collegio, goffamente, attribuisce queste "sviste" al fatto che il teste Schenone avrebbe avuto una visuale solo parziale e limitata dell'aggressore ("*con la coda dell'occhio*"), il che, tuttavia, non giustifica, obbiettivamente, una descrizione che, anche volendo generosamente soffermarsi al solo "particolare" del vestiario si pone, nettamente, in antitesi con quella dell'Azzolina.

La cui versione sul punto – ed è questo un passaggio fondamentale del tutto trascurato dai Giudicanti – non solo non trova riscontro con quanto ha dichiarato da Schenone, ma, soprattutto, non è neppure coincidente con quanto emerso nel corso dell'istruttoria.

Invero, Massimo Pigozzi viene descritto in divisa "***mimetica***", laddove, pacificamente, lo stesso indossava una uniforme ***ATLANTICA***, le cui caratteristiche sono assai difformi per colore, fattura e modello da quella notata dalla parte lesa (si veda la scheda fotografica B2 della produzione 1.5 del P.M.).

In altri termini, Giuseppe Azzolina osserva una divisa ***INESISTENTE*** !

Ma vi è di più.

Il teste Schenone riferisce ulteriori particolari significativi che il Tribunale si è ben guardato dall'esaminare e che, invece, consentono, da un lato, di meglio inquadrare la dinamica dei fatti e, dall'altro, di poter apprezzare, seppur parzialmente, la personalità dell'Azzolina (pag. 170 trascrizioni ud.30/01/06):

> *Avv. SCODNIK:<< (…) una volta che siete giunti a Bolzaneto e siete stati fatti sbarcare da questo cellulare i poliziotti che vi hanno accompagnato se ne sono andati via ?>>*
> *Teste SCHENONE:<<Mah guardi* ***io li perdo di vista****, nel momento in cui io scendo dal cellulare io li perdo di vista, perciò io non sono sinceramente in grado di dire che cosa può essere successo intorno a me, cioè io quello che mi ricordo è che* ***non ci hanno portato****, non c'era gente con i caschi,* ***loro avevano i caschi*** *nel*

momento in cui sono saliti in, sul cellulare, poi la gente con i caschi non ne vedo più (...)>>
Avv. SCODNIK:<<Le faccio formalmente una contestazione perché lei sentito il 4 di ottobre 2001 dal Pubblico Ministero sulla circostanza così riferisce "non appena scesi dal cellulare ovviamente, ***i poliziotti che ci hanno accompagnati e che erano in divisa si sono fatti da parte, sono arrivati tanti altri poliziotti in borghese che hanno presso ad insultarci e a picchiarci****" quindi lo conferma questo?>>*
Teste SCHENONE:<<Sì, sì, se ho detto questo ***lo confermo sì****>>*

Quindi, in un momento in cui la sua visuale prospettica non era rappresentata dalla "coda dell'occhio" ma era ben libera, Schenone afferma di aver notato che gli agenti che lo avevano accompagnato a Bolzaneto, quando lui ed Azzolina subiscono i riferiti e reiterati atti di violenza, non ci sono più e che ***ALTRI ED IN BORGHESE si sono resi autori delle aggressioni***.

L'Estensore, però, sorvola su questo dettaglio che, obbiettivamente, muta sensibilmente lo scenario delle responsabilità per il fatto occorso all'Azzolina e che trova, indirettamente, conferma in una parte "disinteressata" delle sue stesse dichiarazioni.

E' stato, infatti, chiesto a costui se ricordava ove si trovasse il cellulare (condotto da Massimo Pigozzi) che lo aveva trasportato a Bolzaneto, nel momento prossimo all'aggressione subita.

Avv. SCODNIK: << (...) senta torno un attimo a Bolzaneto perché mi sono dimenticato di fare una domanda e ho concluso, nel momento in cui lei viene aggredito, da quello che sostiene essere l'odierno imputato, il cellulare che l'aveva portata a Bolzaneto dove si trovava? Il mezzo su cui lei era stato trasferito a Bolzaneto dove si trovava?>>
Teste AZZOLINA: <<(Fuori microfono).>>
Avv. SCODNIK: <<Lei è stato condotto a Bolzaneto a bordo di un cellulare, è sceso...>>
PRESIDENTE: <<Quale è la rilevanza della domanda?>>
Avv. SCODNIK: <<Chiedo scusa Presidente, la rilevanza poi la spiegherò più avanti, in questo momento mi interessa sapere se nel momento in cui lui ha avuto questa aggressione il cellulare che lo ha portato a Bolzaneto, con la pattuglia che lo ha

trasportato a Bolzaneto era ancora fermo o si era spostato o non c'era più, se lo ricorda?>>
Teste AZZOLINA: <<Siccome da quando siamo scesi, siccome ci hanno depositati lì al muretto, è successo quello che è successo non ho avuto il tempo di vedere, anche perché ero di spalle, cosa hanno fatto, di quello che ne so possono averlo anche bruciato!>>
Avv. SCODNIK: <<Quindi lei non lo ha notato?>>
*Teste AZZOLINA: <<**Possono averlo spostato, possono averlo... che ne so, poteva servire per altre operazioni, boh.**>>*

Epperò, proprio seguendo la ricostruzione dei fatti così come risulta dalle emergenze sopra evidenziate, l'unico che avrebbe potuto eseguire la manovra era l'autista di quel mezzo, Massimo Pigozzi !

Come detto, il teste Schenone fornisce indirettamente anche uno spunto di riflessione circa la personalità dell'Azzolina, laddove, a domanda della difesa, esclude recisamente che, a seguito dell'aggressione, costui sia addirittura svenuto perdendo i sensi, ***come, invece, dichiarato (evidentemente, in termini poco affidabili) dal protagonista del fatto***.

Ma anche questo particolare, è stato dimenticato dal Collegio.

Orbene, sulla base di queste sole risultanze (ma altre ve ne sono, come si vedrà), ragionevolmente, non può non affiorare, quantomeno, un dubbio in ordine al profilo di responsabilità che è stato attribuito all'odierno appellante.

Ciò nondimeno, l'Estensore non si pone alcuna riserva sul punto ed anzi giunge, financo, ad affermare che "*nessuna delle testimonianze dedotte dalla difesa ha portato elementi tale da incrinare la solidità del materiale di prova a carico del prevenuto*" (pag. 388).

Invero, la difesa è stata autorizzata a citare al dibattimento i soggetti che avevano composto gli equipaggi delle diverse pattuglie che hanno svolto il servizio di traduzione ed accompagnamento degli arrestati dal San Martino a Bolzaneto come scorta al mezzo condotto da Massimo Pigozzi, al fine di sollecitarne il ricordo in ordine a quanto accaduto all'interno del sito durante la loro permanenza.

Sentiti nel corso dell'istruttoria, gli agenti Chiappello, Torre, Rocco, Bonaccorso, Novello, Iacoella, Ausanio e la funzionaria Dr.ssa Simona Truppo hanno ***TUTTI***

confermato **(1)** che le pattuglie sono entrate congiuntamente al mezzo condotto da Pigozzi all'interno del sito di Bolzaneto; **(2)** che la loro permanenza presso la struttura è durata non più di 10/15 minuti; **(3)** che all'interno del sito vi era anche personale in borghese (come riferisce Schenone); **(4)** che i fermati, una volta sbarcati dai mezzi, sono stati presi in consegna da personale interno del sito (come riferisce Schenone); **(5)** che nessuno ha assistito ad atti di violenza consumati ai danni degli arrestati (mentre, a prescindere dallo specifico episodio contestato al Pigozzi, Azzolina ha comunque riferito di numerose e reiterate violenze inferte agli arrestati in quel preciso contesto)

Tuttavia, come detto, queste testimonianze, ad avviso del Collegio, non appaiono idonee a scalfire l'impianto accusatorio a carico di Massimo Pigozzi.

Neppure la deposizione della funzionaria Simona Truppo.

Sul punto, vi è da precisare che, contrariamente a quanto ha affermato l'Estensore, la Dr.ssa Truppo non ha mai riferito di essere entrata nell'edificio lasciando i fermati sul piazzale esterno "*per cui non vide alcunché di quando vi avveniva*", bensì ha dichiarato di aver richiesto l'autorizzazione per la consegna degli arrestati al sovrintendente Benedetti (senza specificare se dentro o fuori la struttura), ma, soprattutto (pag. 24 trascrizioni ud. 8/1/07):

> *DOMANDA – Quindi una volta che lei ha fatto scendere questi fermati, ha dato disposizione di fare scendere questi...*
> *RISPOSTA – **Poi siamo andati via.***
> *DOMANDA- Tutte le pattuglie, la sua Marea, il Ducato, vi siete allontanati dal sito di...*
> *RISPOSTA – **Si** (...)*

Quindi non di tratta di "*deposizioni completamente neutre e irrilevanti rispetto alla posizione dell'imputato Pigozzi*" (pag. 388), bensì, a ben vedere, affermazioni che appaiono aderenti alle affermazioni rese da Giorgio Schenone e, soprattutto, a quanto ha avuto modo di riferire fin da subito l'odierno imputato nel corso dell'interrogatorio reso durante le indagini preliminari, il cui verbale è stato, acquisito agli atti ex art. 513 c.p.p..

Complessivamente, i dati che hanno trovato piena conferma nel corso del processo consentono di poter ritenere ***PROVATO*** e ***ACCERTATO*** che per le funzioni

ricoperte in quel dato contesto (autista di un mezzo utilizzato per il trasporto dei fermati), per la durata della sosta all'interno del sito (brevissima e di pochi minuti), per la posizione tenuta nella struttura (a bordo del mezzo e/o comunque nei pressi dello stesso), per la presenza in sua compagnia di altri soggetti (gli agenti che hanno effettuato la scorta e che sono sempre rimasti nei pressi del mezzo dell'imputato fermo in sosta) e, scendendo più nello specifico, per gli abiti indossati (divisa e di tipo "atlantico") e per le sue caratteristiche fisiche (soggetto di statura alta), il ruolo di Massimo Pigozzi è del tutto ***INCOMPATIBILE*** con la dinamica degli eventi riferita dall'Azzolina.

In altri termini, se non ci si affida incondizionatamente alla dichiarazioni di quest'ultimo, ma si confrontando le altre emergenze a disposizione, risulta evidente come il prevenuto ***non possa aver commesso il fatto per cui si procede***.

* * * *

Sussiste, per vero, il riconoscimento che la persona offesa ha reso del suo aggressore l'1 agosto 2001, nei pressi dell'Ospedale San Martino.

Ma, anche sul punto, molto vi è da dire.

Invero, con propria lista delle prove, la difesa dell'appellante, aveva ritualmente richiesto al Tribunale, tra l'altro, di poter esaminare i sigg.ri Gibbani Fabrizio e Dieci Innocenti Stefano, in relazione a circostanze pertinenti proprio a questo episodio e, conseguentemente, rilevanti in ordine all'accertamento della responsabilità del prevenuto.

In specie, il Gibbani formava parte dell'equipaggio dell'autoambulanza sulla quale prestava servizio Massimo Pigozzi come volontario della Croce Verde di Quinto ed ha partecipato all'incontro tra l'imputato e l'Azzolina avvenuto presso il parcheggio del Pronto Soccorso dell'Ospedale San Martino, laddove era presente anche Dieci Innocenti, milite di altra Assistenza.

I tesi avrebbero potuto riferire di aver assistito ad una vera e propria aggressione subita dal Pigozzi da parte di Giuseppe Azzolina, caratterizzata da toni, modalità espressive ed atteggiamenti marcatamente intimidatori.

Con ordinanza 22/12/2005, il Collegio, quanto alle richieste istruttorie della difesa Pigozzi, ha dichiarato irrilevanti i testi suddetti "*perché relativi a fatti completamente diversi da quelli oggetto di questo processo e avvenuti in un contesto temporale successivo*".

Per quanto sia di solare evidenza che si tratti di fatti "diversi" da quello descritto nel capo di imputazione, si sarebbe, però, dovuto considerare che le circostanze che la difesa intendeva riprodurre in dibattimento assumono indubbio rilievo in relazione all'addebito contestato al Pigozzi, vertendo il tema probatorio suggerito dalla difesa sulle circostanze che hanno portato al riconoscimento dell'imputato nell'occasione, oltrechè alla personalità dell'offeso.

Peraltro, il Collegio ha ammesso la produzione 6.14 del P.M. che consiste nella relazione di servizio redatta l'1 agosto 2001 da Massimo Pigozzi a seguito di questo episodio (proprio per doverosamente segnalare ai suoi superiori l'aggressione subita nell'occasione), evidentemente, ritenendo i fatti riprodotti, seppur "diversi da quelli oggetto di questo processo e avvenuti in un contesto temporale successivo", comunque rilevanti ai fini del decidere.

L'ordinanza con cui è stata rigettata la richiesta della difesa sul punto merita, quindi, censura e, sin d'ora, se del caso, si richiede la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale al fine di escutere la testimonianza di tali soggetti.

Ma guardando al contenuto della deposizione dell'Azzolina, troviamo altro.

Nella capitolazione delle prove testimoniali, Giuseppe Azzolina è stato, infatti, indicato dai PP.MM. solo ed esclusivamente sulle circostanze concernenti il giorno di arrivo in Genova nel luglio 2001 in occasione del vertice; sui tempi di permanenza presso la Caserma di polizia di Stato del VI Reparto Mobile in Bolzaneto; sul trattamento subito nella struttura in occasione di tutti i trasferimenti e su quanto visto e sentito nelle stese occasioni.

Si aggiunga che il Tribunale, pur con talune limitazioni dettagliatamente elencate nella parte motiva della citata ordinanza, ha ammesso i mezzi di prova richiesti dalle parti processuali, precauzionalmente, limitando, tuttavia, le deposizioni testimoniali "*alle sole circostanza relative ai fatti accaduti all'interno del complesso carcerario di Bolzaneto*".

Dunque, non una indicazione è stata fornita dal Collegio, neppure indirettamente, sulla acquisibilità di informazioni testimoniali relative al riconoscimento dell'imputato e, in particolare, sull'episodio del 1 agosto 2001.

Pur a fronte di ciò, nel corso dell'esame condotto dai PP.MM. all'udienza del 30/01/2006, i Giudicanti hanno consentito ai rappresentanti la Pubblica Accusa di rivolgere domande al testimone Azzolina anche circa l'incontro avuto tra i due presso l'Ospedale San Martino qualche giorno dopo i fatti di Bolzaneto.

E' men che ovvio, che, in siffatta situazione, al termine dell'esame della persona offesa, la difesa, avendo interesse a far emergere l'esatta ricostruzione di quanto accaduto nell'occasione al fine di offrire al Tribunale ulteriori spunti di riflessione in ordine alla personalità della parte lesa, ha, conseguentemente, riproposto formalmente la richiesta di ammissione dei testi nn. 10 e 11 della propria lista, proprio sulle modalità e sui tempi dell'incontro tra il Pigozzi e la parte lesa Azzolina.

Con ordinanza 6/2/2006 il Tribunale è ancora una volta intervenuto ritenendo che "*appare opportuno sciogliere la riserva assunta in merito all'udienza del 30/1/06 soltanto all'esito delle prove testimoniali dedotte dal PM e dell'esame dell'imputato, potendo la circostanza oggetto dell'istanza istruttoria de qua emergere a seguito di altre deposizioni ovvero dall'esame dell'imputato*".

A parte che, in quella data fase processuale, alcuno scrupolo poteva legittimamente giustificare l'ulteriore procrastinazione del sollecitato incombente istruttorio, atteso che le circostanze per la quale era stato richiesto il mezzo di prova erano già pacificamente emerse nel corso dell'esame dell'Azzolina ed era stata oggetto della produzione 6.11 dei PP.MM. in atti.

Comunque ed in ogni caso, non risulta che il Tribunale abbia, successivamente, sciolto la riserva assunta nel corso dell'udienza nei confronti di questa richiesta della difesa

E, inevitabilmente, la mancata assunzione della testimonianza di questi signori non ha consentito di poter dimostrare, introducendo nel processo circostanze che si discostano sensibilmente dalla versione dei fatti fornita sul punto dall'Azzolina, come la personalità di quest'ultimo non sia affidabile e, al contrario, inquinata da ragioni di ostilità nei confronti dell'imputato, come palesatosi in quel dato contesto storico

Ed ancora.

Nel corso del controesame al teste Azzolina, la difesa, al fine di poter saggiare la credibilità della persona offesa dal reato, ha domandato a costui di indicare se avesse riportato eventuali precedenti penali (pag. 135 trascrizioni ud. 30/01/2006)

> *Avv. SCODNIK: <<Lei ha mai riportato precedenti penali?>>*
> *Avv. MALTAGLIATI: <<Opposizione Presidente, non è rilevante la domanda.>>*
> *PRESIDENTE: <<Non penso che sia rilevante.>>*
> *Avv. SCODNIK: <<Ai fini della credibilità.>>*
> *Avv. MALTAGLIATI: <<No, neppure ai fini della credibilità perché deve essere connessa al fatto dell'imputato quindi...>>*
> *Avv. SCODNIK: <<Assolutamente no, perché è (inc.) è tra l'altro...>>*
> *Avv. MALTAGLIATI: <<Il 194.>>*
> *Avv. SCODNIK: <<Io allora ai sensi del 236 secondo comma, chiedo di produrre il certificato del casellario giudiziario di Azzolina Giuseppe.>>*
> *Teste AZZOLINA: <<Ho dei precedenti sì, però in 40 anni non ho mai denunciato nessuno, molto probabilmente se ho dovuto denunciare questa persona è perché ne ha fatte troppe, ho pagato tutto con la legge.>>*
> *PRESIDENTE: <<Il Presidente non ammette la domanda in accoglimento dell'opposizione in quanto non rilevante.>>*
> *Avv. SCODNIK: <<Neanche ai fini della credibilità del teste?>>*
> *PRESIDENTE: <<Ma perché il teste qui è parte lesa...>>*
> *Avv. SCODNIK: <<Benissimo allora Presidente io però ho fatto anche una richiesta istruttoria, ho chiesto di poter produrre il certificato del casellario giudiziario di Azzolina Giuseppe.>>*
> *PRESIDENTE: <<Il Tribunale si riserva di decidere sull'istanza di acquisizione del certificato del casellario relativo al teste.>>*

Insolitamente, il Tribunale non ha ammesso la domanda; la difesa ha, allora, richiesto di poter produrre il certificato del casellario giudiziale dell'Azzolina (precedentemente acquisito con autorizzazione del G.I.P. in data 08/02/05 ai sensi dell'art. 22 D.P.R. 313/02), ai sensi dell'art. 236 secondo comma c.p.p.

Orbene, l'ordinanza dibattimentale 6/2/2005 si è occupata di risolvere anche questo passaggio processuale.

La domanda è stata dichiarata non accoglibile in quanto "*esula dall'ambito di operatività della disposizione dell'art. 236 c.p.p., in quanto, nella fattispecie, ai fini della valutazione del fatto per il quale di procede a carico del Pigozzi non risulta necessario esaminare il comportamento o le qualità morali della persona offesa . . . si tratta, piuttosto, nel caso concreto, di un giudizio sull'attendibilità del teste, che potrà essere espresso solo sulla scorta del riscontri delle risultanze probatorie testimoniali e documentali che verranno acquisite al dibattimento*".

Non si trattava, però, di valutare il fatto per cui si procede, bensì la credibilità del teste, che, ovviamente, è cosa diversa e che il presidio di cui all'art. 236, secondo comma, consente di vagliare anche sulla base dei dati contenuti nel certificato del casellario giudiziale del testimone.

Nel nostro caso, poi, non poteva non apparire ragionevole indagare la personalità dell'Azzolina in relazione agli aspetti ed alle conseguenze dei rapporti che costui risulta aver intrattenuto, nel passato, con le forze dell'ordine, perché, potenzialmente, significativi e rilevanti per dimostrane possibili e probabili profili di animosità e rappresaglia nei confronti della categoria dei Pubblici Ufficiali e, in specie, verso l'odierno appellante, quale possibile autore di attività di servizio eseguita nel passato nei confronti del medesimo.

Sul punto, come risulta dalla corrispondenza che si allega, la difesa ha richiesto al competente Ufficio di Gabinetto della Questura di Genova il rilascio di copia degli atti contenuti nel fascicolo di "seconda categoria" relativo ad Azzolina Giuseppe al fine di verificare la presenza di atti o,comunque, riscontri di attività di servizio svolta dall'agente Pigozzi nei confronti del medesimo, ma la Questura ha risposto che tale documentazione, **evidentemente presente**, è disponibile solo dietro richiesta dell'A.G. procedente.

---

1) Si chiede, pertanto, che la Corte Ecc.ma - previa eventuale rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603 c.p.p. al fine di escutere i testi di cui ai nn. 10 e 11 delle lista delle prove della difesa, produrre il certificato del casellario giudiziale di Azzolina Giuseppe per valutarne la credibilità ed acquisire copia del fascicolo di "seconda categoria" di Giuseppe Azzolina agli atti della Questura di Genova - voglia mandare assolto, ai sensi dell'art. 530 primo comma c.p.p., Massimo Pigozzi dal reato al medesimo ascritto per non aver commesso il fatto.

(II)
Trattamento sanzionatorio

Il presente mezzo è, meramente, consequenziale al mancato accoglimento di quello che precede.

Diverse le ragioni di critica che travolgono anche questo capo della sentenza.

Per prima cosa, ci si duole del fatto che il Tribunale ha ritenuto sussistente l'ipotesi l'aggravata di cui all'art 583 c.p..

L'Estensore cita sul punto il consulente della parte civile, Dr. Lomi, il quale, sentito all'udienza del 27/2/07, avrebbe riferito che dalla ferita riportata dall'Azzolina derivò una malattia della durata di oltre quaranta giorni, con indebolimento permanente dell'organo della prensione.

Senonchè, non pare propriamente così.

L'esame del C.T. ha, infatti, consentito di comprendere come la valutazione circa la durata della malattia sia stata frutto di una analisi che, nel suo complesso, ha tratto spunti sia dall'esame obbiettivo della lesione subita, sia dalle circostanze riferire dall'Azzolina nel corso della visita.

> *LOMI – Era una ferita di cinque centimetri suturata.*
> *PUBBLICO MINISTERO – MINIATI – Suturata con dei punti?*
> *LOMI – Con dei punti di sutura staccata.*
> *PUBBLICO MINISTERO – MINIATI – Sì. Ecco, Lei circa la durata della malattia che conclusioni, a che conclusioni è avvenuto?*
> *LOMI – Dunque erano trascorsi venti giorni dai fatti, eravamo ancora con una malattia in atto, io non sono, non ho più visto il signor Azzolina successivamente.* ***Quindi la mia prognosi era almeno di trenta giorni per quanto riguardava la durata di malattia, che era il tempo proprio di guarigione chirurgica delle lesioni che potevano osservare.*** *Però non ho idea di cosa potesse essere effettivamente dopo, perché non ha avuto la possibilità di comprendere se ci fossero anche lesioni legamentose, al di sotto di quelle cutanee, o se fossero soltanto lesioni cutanee che una volta guarite si*

risolvevano da sole.

PUBBLICO MINISTERO – MINIATI – Ecco, mi scusi, 30 giorni oltre quei 20?

LOMI – No, no, ***30 giorni complessivi*** *era la valutazione minimale, non meno di 30 giorni complessivi, 20 già trascorsi, ancora almeno 10 per la guarigione della ferita chirurgica su cui c'erano dei punti di sutura, e delle zone dove c'erano (inc.) delle croste ematiche che erano in via di risoluzione.*

(...)

PUBBLICO MINISTERO – MINIATI – In particolare le chiedo Lei aveva fatto una prima valutazione della durata della malattia in almeno 30 giorni.

LOMI – Esatto. Allora all'epoca, ***secondo quanto mi aveva poi riferito****, cioè rimozione dei punti di sutura dopo circa un mese dal fatto, e ripresa del lavoro dopo alcune settimane dopo la rimozione dei punti, avevo fatto una valutazione sulla durata di malattia superiore, vale a dire, a un 50 giorni complessivi di durata della malattia, di cui 30 giorni erano quelli riferibili alla presenza di punti suturati, e 20 giorni poi per il completamento della guarigione.*

PUBBLICO MINISTERO – MINIATI – ***Quindi questi ulteriori 20 giorni derivavano da che cosa?***

LOMI – ***Derivavano dal dato anamnestico del, di quanto mi aveva riferito il paziente, cioè della necessità di attendere ancora prima di riprendere compiutamente la sua attività lavorativa con una sintomatologia psichica piuttosto rilevante all'epoca che gli aveva impedito di poter riprendere il suo lavoro.***

PUBBLICO MINISTERO – MINIATI – Ecco, e circa, questo per quello che riguarda la durata della malattia. Circa la presenza di postumi, Lei accertò se vi erano postumi quelli che si dicono penalmente rilevanti?

LOMI – Penalmente rilevanti. All'epoca era presente, leggo il dato obbiettivo, all'epoca fra il terzo e il quarto raggio della mano sinistra, cioè dove era stato evidenziata quella ferita suturata era corrispondente a una cicatrice sempre di 5 centimetri. Al terzo dito erano presenti delle disestesie, cioè dei disturbi della sensibilità, con dei (inc.) di forza, ma la formazione del pugno era comunque completa. Rimaneva la cicatrice al capo che era stata descritta in precedenza, esisteva un elevato livello dell'ansia in relazione al trauma subito, e il paziente riferiva la persistenza di disturbi ansiosi al ricordo dei fatti, e una limitazione funzionale a carico della mano destra.

PUBBLICO MINISTERO – MINIATI – Ecco, questa limitazione...

LOMI – ***Non rientrava fra gli esiti di rilevanza penale per la sua natura e per la sua entità.*** *All'epoca erano presenti, era presente una*

sintomatologia psichica che era suggestiva per un disturbo postraumatico da stress come avviene talvolta in situazioni, in situazioni di questo genere, che avrebbe probabilmente necessità di una rivalutazione a distanza di tempo. Però all'epoca esisteva comunque una sintomatologia psichiatrica chiara e ben evidente che era riferiti dalla... al trauma psichico subito.
PUBBLICO MINISTERO – MINIATI – Ecco, vi fu pericolo di vita?
LOMI – Non vi fu pericolo...

La lettura della deposizione del C.T., al contrario di quanto laconicamente affermato dal Tribunale, consente, invece, di escludere categoricamente la sussistenza, nel caso di specie, dell'aggravante contestata.

Il Dr. Lomi ha stimato la durata della malattia fisica in 30 giorni, aggiungendo ulteriori 20 giorni in considerazione della solo (e non significativa per quel che qui rileva) componente psicologica attribuibile allo stato emotivo riferito dall'Azzolina.

Il consulente, in conclusione, ha, poi, ribadito che ***PER NATURA ED ENTITÀ LA LESIONE NON RIENTRAVA NEGLI ESITI DI RILEVANZA PENALE***.

E tanto basta ad escludere la sussistenza dell'aggravante in esame, così come cristallizzata nel capo di imputazione.

Sotto altro profilo, poichè la condotta addebitata a Massimo Pigozzi alcun cenno contiene con riferimento al, seppur inesistente, diverso e mai contestato profilo dell' "indebolimento permanente dell'organo della prensione", l'applicazione di un'aggravante ad effetto speciale per questo fatto, che diverge da quello descritto nell'originaria imputazione e mai contestato nel corso del giudizio all'imputato, non può che configurare un' ipotesi di **nullità della sentenza ai sensi dell'art. 604 comma 1 c.p.p.**, con le conseguenze del caso.

* * * *

A pag. 422 della gravata sentenza, i Collegio ha, poi, affrontato il tema delle circostanze attenuanti ex art. 62 bis c.p. ritenendole non concedibili all'odierno imputato.

Il ragionamento, condensato in poche righe, obbiettivamente, appare insoddisfacente sol che si consideri l'importanza del tema, trattato rapportata alla particolare posizione istituzionale degli imputati nel contesto dell'avvenimento storico in cui si collocano le condotte per cui si procede.

L'Estensore, lungi dall'affrontare la disamina delle particolari situazioni circostanziali che hanno connotato la asserita consumazione degli accadimenti di cui si discute, liquida di fatto il problema limitandosi ad affermare che gli imputati di questo processo (Pigozzi incluso) non appaiono meritevoli delle generiche in quanto la loro condotta si pone in termini di incompatibilità con la funzione pubblica ricoperta.

Il che, davvero, sconcerta per la assoluta superficialità con cui è stato trattato l'argomento.

E' evidente che la motivazione sul punto trova i propri limiti nel momento in cui esprime un concetto omogeneo ed indifferenziato per tutti gli imputati, senza alcun riferimento al caso concreto; ma, soprattutto, preoccupa il ragionamento dei primi Giudici giacchè ispirato da iniqua arbitrarietà.

Invero, laddove si dovesse omologare l'impostazione del Tribunale, di fatto, si dovrebbe sempre negare l'accesso ad un trattamento sanzionatorio benevolo nei confronti della categoria dei Pubblici Ufficiali.

Viceversa, il Collegio, avrebbe dovuto considerare, in specie, come Massimo Pigozzi, incensurato e volontario della Croce Verde di Quinto, si sia trovato ad affrontare, comunque ed in ogni caso, una delicata attività di servizio durante i giorni del vertice del G8 e, in particolare, il giorno del fatto che occupa.

La posizione processuale dell'odierno appellante, sia per le connotazioni soggettive sia per lo specifico profilo di responsabilità addebitato, come si è già avuto modo di evidenziare nelle premesse introduttive dell'impugnazione, presenta peculiarità che, indubbiamente, la contraddistinguono dalle altre, anche in virtù del fatto che, sostanzialmente, la figura di Pigozzi si caratterizza per l'assenza di contiguità "strutturale" con i reiterati comportamenti illeciti asseritamente posti in essere all'interno del sito penitenziario di Bolzaneto.

Isolatamente presa, pertanto, la condotta del prevenuto si identifica con un presunto episodio di lesioni esauritosi con un'unica ed istantanea modalità d'azione.

Sussistono, dunque, significativi elementi per poter concedere all'odierno appellante le circostanze attenuanti generiche.

* * * *

I primi Giudici hanno, infine, ritenuto di applicare un mese ciascuno di aumento per le riconosciute aggravanti di cui all'art. 1 nn. 5) e 9).

La motivazione è totalmente carente sul punto.

A ben vedere, si tratta di un criterio sanzionatorio eccessivamente aflittivo se rapportato ai parametri di cui all'art. 133 c.p., che, al contrario, se adeguatamente valutati, avuto riguardo alla personalità dell'imputato ed al contesto dell'azione, avrebbero dovuto suggerire al Collegio di dosare in termini meno rigorosi l'applicato incremento sanzionatorio.

---

2) In via di mero subordine, la Corte Ecc.ma, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, vorrà, conseguentemente, rideterminare la pena inflitta all'imputato, escludendo l'aggravante di cui all'art. 583 c.p. e/o dichiarando la consequenziale nullità ai sensi dell'art. 604 comma 1 c.p.p., con la concessione delle attenuanti generiche e, così, contenendo il trattamento sanzionatorio nei minimi edittali, con un limitato aumento per le aggravanti contestate.

(III)
Sugli interessi civili

Il Tribunale ha liquidato, tra gli altri, in favore della parte civile Giuseppe Azzolina una provvisionale immediatamente esecutiva di € 15.000, ponendo a carico dell'odierno appellante, in solido con il responsabile civile Ministero degli Interni, l'onere del pagamento.

Al fine delle determinazione dell'importo, il Collegio ha fatto apoditticamente riferimento a "*quanto emerso nel corso dell'articolata istruttoria dibattimentale*" oltrechè, nel caso di specie, alle "*particolari condizioni personali, l'intensità delle vessazioni subite e dei conseguenti danni*" (pag. 426 della sentenza).

Va da se come, anche sul punto, la motivazione sia del tutto inadeguata.

Invero, se è vero che la liquidazione della provvisionale non necessita della prova dell'ammontare complessivo del danno lamentato dalla parte civile, tuttavia, occorre, pur sempre, rintracciare con sufficiente certezza i parametri attraverso i quali si ritenga provato il danno, quantomeno, sino all'ammontare della somma liquidata. (*Cass., V, 29/3/2001, n. 12634*)

Nel nostro caso, il solo riferimento stabile acquisito nel corso del dibattimento ed utilizzabile in tal senso consiste alle considerazioni medico-legali espresse dal C.T. Dr. Lomi in merito alla natura ed entità della lesione subita dall'Azzolina, mentre così non è avuto riguardo ai riferimenti del tutto effimeri ed tutt'affatto che dimostrati circa le particolari condizioni personali del danneggiato.

Ed anche volendo confrontare la valutazione effettuata dal Consulente con i criteri notoriamente recepiti dalla giurisprudenza al fine della liquidazione del danno non patrimoniale, ben difficilmente sarebbe consentito ipotizzare, sulla base dei soli dati forniti dal C.T., che l'importo liquidato rientri abbondantemente nell'ambito del danno c.d. prevedibile, tale da giustificare l'entità della somma calcolata dal Collegio.

---

3) Si chiede, pertanto, che la Corte Ecc.ma, previa eventuale sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 600 c.p.p. ricorrendo evidenti gravi motivi legittimanti l'invocata inibitoria in considerazione del pregiudizio cui è esposto l'imputato, voglia revocare il capo della sentenza concernente la liquidazione della somma provvisionale immediatamente esecutiva in favore della parte civile Azzolina Giuseppe.

Genova, 2 gennaio 2009

Avv. Nicola Scodnik

Questura di Genova

Ufficio di Gabinetto

Sezione 1^ - Affari Generali

Nr. 3628 Cat. A4/Gab. Genova, 14 Maggio 2008

OGGETTO: PIGOZZI Massimo, nato a Genova l'1.06.1963, indagato nel procedimento penale nr.21312/01/21 R.G.N.R.
Attività di investigazione difensiva ex artt.391 bis ess. C.P.P..
Richiesta accesso documenti amministrativi.

Raccomandata

All'Avv. Nicola SCODNIK
Via Maragliano nr.2/8.
16121 GENOVA

In esito all' istanza del 9 maggio u.s. si comunica che la documentazione richiesta, contenuta nel fascicolo di categoria seconda intestato ad AZZOLINA Giuseppe, è sottratta all'immediata disponibilità di soggetti privati e, pertanto, potrà essere esibita a richiesta dell'Autorità Giudiziaria.

IL QUESTORE
Presenti

V/F